



FEDERAZIONE CRICKET ITALIANA
C.O.N.I. – Disciplina Associata

FEDERAZIONE CRICKET ITALIANA
REGOLAMENTO GIUSTIZIA E DISCIPLINA

Approvato dal CF della F.Cr.I. con deliberazione n° 27/2009 del 04/04/09

INDICE

TITOLO I - LE NORME DISCIPLINARI FEDERALI

- Art. 1 - Obbligatorietà delle norme
- Art. 2 - Norme disciplinari dell'International Cricket Council (I.C.C.)

TITOLO II – LE SANZIONI

A) DELLE SPECIE DI SANZIONI IN GENERALE

- Art. 3 - Sanzioni principali e sanzioni accessorie
- Art. 4 - Tipi di sanzioni principali
- Art. 5 - Tipi di sanzioni accessorie
- Art. 6 - Denominazione e classificazione delle sanzioni

B) DELLE SANZIONI PRINCIPALI IN PARTICOLARE

- Art. 7 - Deplorazione
- Art. 8 - Ammonizione
- Art. 9 - Diffida di squalifica
- Art. 10 – Ammenda
- Art. 11 - Perdita della gara
- Art. 12 - Squalifica del campo
- Art. 13 - Penalizzazione di uno o più punti in classifica
- Art. 14 - Squalifica per gare
- Art. 15 - Squalifica a tempo
- Art. 16 - Retrocessione in classifica
- Art. 17 - Esclusione dal campionato o torneo
- Art. 18 - Sospensione da ogni attività
- Art. 19 - Inibizione al tesseramento e/o all'affiliazione
- Art. 20 - Radiazione
- Art. 21 - Inibizione temporanea all'organizzazione di manifestazioni sportive nell'ambito federale

C) DELLE SANZIONI ACCESSORIE IN PARTICOLARE

- Art. 22 - Scioglimento del vincolo sportivo
- Art. 23 - Perdita del deposito cauzionale
- Art. 24 - Indennizzo
- Art. 25 - Esclusione da ogni attività agonistica per l'anno sportivo in corso
- Art. 26 - Esclusione dai rimborsi federali
- Art. 27 - Interdizione dalle cariche federali
- Art. 28 – Sospensione dall'attività agonistica
- Art. 29 – Inibizione, in via accessoria, a ricoprire cariche federali

TITOLO III - LE INFRAZIONI

A) DELLA RESPONSABILITA' DISCIPLINARE

- Art. 30 - Violazione dei doveri derivanti dall'appartenenza alla F.Cr.I
- Art. 31 - Dolo e colpa. Responsabilità oggettiva
- Art. 32 - Recidiva
- Art. 33 - Distinzioni soggettive

B) DELLE SPECIE DI INFRAZIONI

- Art. 34 - Condotta da parte di tesserati configurante reato secondo le norme Penali
- Art. 35 - Inosservanza della clausola compromissoria
- Art. 36 - Violazione delle regole sul dilettantismo
- Art. 37 - Offesa alla dignità e al decoro degli organi federali
- Art. 38 - Rifiuto di presentazione personale e di atti
- Art. 39 - Frode sportiva
- Art. 40 - Illecito sportivo
- Art. 41 - Divieto di scommesse
- Art. 42 - Rifiuto di accettazione delle norme, dei provvedimenti e delle definitive decisioni degli organi federali
- Art. 43 - Violazione del vincolo sportivo
- Art. 44 - Violazione dell'obbligo di partecipazione all'attività agonistica ufficiale
- Art. 45 - Inosservanza dei doveri della A.S.A. ospitante relativi alla disponibilità e regolarità del campo di gioco, ordine pubblico e servizio assicurativo – igienico - sanitario, assistenza agli organi di gara ed ai dirigenti federali
- Art. 46 - Inosservanza dei doveri e divieti relativi alla formazione delle squadre ed al loro equipaggiamento
- Art. 47 - Ritardata presentazione in campo
- Art. 48 - Fatti influenti sulla regolarità delle gare
- Art. 49 - Intemperanze dei sostenitori
- Art. 50 - Violazione dei doveri sportivi dei partecipanti alle gare
- Art. 51 - Aggressione ad Ufficiali di Gara
- Art. 52 – Tentativo
- Art. 53 - Dichiarazioni irraguardose sull'operato degli Ufficiale di Gara ed assimilabili rese alla stampa

TITOLO IV - L'APPLICAZIONE DELLA SANZIONE

- Art. 54 - Potere discrezionale dell'organo giudicante: criteri e limiti
- Art. 55 - Gravità dell'infrazione: valutazione agli effetti della sanzione
- Art. 56 - Valutazione delle circostanze
- Art. 57 - Cumulo
- Art. 58 - Organi di giustizia sportiva: elencazione
- Art. 59 - Fase Istruttoria
- Art. 60 - Sospensione Cautelare
- Art. 61 - Giudizio di Primo Grado - Procedimento
- Art. 62 - Pubblicazione e comunicazione dei provvedimenti disciplinari
- Art. 63 - Competenza funzionale.

TITOLO V - L'ESECUZIONE DELLA SANZIONE

- Art. 64 - Esecutività
- Art. 65 - Esecuzione delle sanzioni pecuniarie
- Art. 66 - Esecuzione delle sanzioni inibitive: squalifica del campo
- Art. 67 - Esecuzione delle sanzioni inibitive: squalifica di atleta o allenatore
- Art. 68 - Esecuzione delle sanzioni inibitive: sospensione
- Art. 69 - Esecuzione della sospensione preventiva
- Art. 70 - Esecuzione delle sanzioni sportive

TITOLO VI - ESTINZIONE DELL'INFRAZIONE E DELLA SANZIONE

A) ESTINZIONE DELL'INFRAZIONE

- Art. 71 - Prescrizione
- Art. 72 - Amnistia

B) ESTINZIONE DELLA SANZIONE

- Art. 73 - Indulto
- Art. 74 - Grazia
- Art. 75 - Procedimento relativo alla grazia

TITOLO VII - DELLE IMPUGNAZIONI IN GENERALE

- Art. 76 - Possibilità di impugnativa od opposizione
- Art. 77 - Distinzione delle impugnazioni con riferimento all'oggetto
- Art. 78 - Distinzione delle impugnazioni con riferimento al grado ed alle procedure: reclami, ricorsi ed appelli
- Art. 79 - Soggetti interessati e legittimati
- Art. 80 - Organi di giustizia federale
- Art. 81 - Termini ordinari
- Art. 82 - Tasse di impugnazione od opposizione
- Art. 83 - Intervento dei contro – interessati aventi potere d'impugnativa od opposizione
- Art. 84 - Rinuncia all'impugnazione
- Art. 85 - Riunione di impugnazioni
- Art. 86 - Trattazione e decisione delle impugnative

TITOLO VIII - DELLE IMPUGNAZIONI TECNICHE

- Art. 87 - A.S.A. interessate e mezzi di impugnazione in materia tecnica o di opposizione
- Art. 88 - Ripartizione delle competenze in ordine alle impugnazioni tecniche od opposizioni
- Art. 89 - Reclamo per irregolarità del campo di gioco
- Art. 90 - Modalità di presentazione di reclamo avverso alle decisioni arbitrali
- Art. 91 - Reclami per posizione irregolare di atleta, allenatore o accompagnatore

TITOLO IX - DELLE IMPUGNAZIONI IN MATERIA DISCIPLINARE

- Art. 92 - Svolgimento del Giudizio

TITOLO X - ARBITRATO

- Art. 93 - Vincolo di Giustizia
- Art. 94 - Clausola Compromissoria
- Art. 95 - Collegio arbitrale
- Art. 96 - Riabilitazione
- Art. 97 - Ricusazione ed astensione
- Art. 98 - Revisione del Giudizio
- Art. 99 - Casellario Federale
- Art. 100 - Entrata in vigore

TITOLO I - LE NORME DISCIPLINARI FEDERALI**Art. 1 - Obbligatorietà delle norme.**

1. Le norme federali obbligano tutti i tesserati, le Associazioni Sportive Affiliate (A.S.A.) e chiunque agisca per essi, solo se soggetti tesserati.
2. Le A.S.A. ed i tesserati sono tenuti ad accettare la giustizia sportiva in quanto disciplinata dall'ordinamento sportivo.
3. I tesserati devono attenersi al Codice di Comportamento Sportivo emanato dal CONI.
4. I Giudici sportivi sono tenuti alla più rigorosa osservanza dei principi di riservatezza e non possono rilasciare dichiarazioni agli organi di stampa ed agli altri mezzi di comunicazione di massa in ordine ai processi in corso od a quelli nei quali siano stati chiamati a pronunciarsi, se non sono trascorsi almeno dodici mesi dalla conclusione.

Art. 2 - Norme disciplinari dell'International Cricket Council (I.C.C.)

1. Le sanzioni disciplinari applicate in occasione di manifestazioni internazionali in conformità dei regolamenti della International Cricket Council nei confronti di A.S.A. e persone inquadrate nella F.Cr.I. hanno piena efficacia nell'ambito della medesima sempre che siano ad essa ufficialmente notificate.

TITOLO II - LE SANZIONI
A) Delle specie di sanzioni in generale**Art. 3 - Sanzioni principali e sanzioni accessorie.**

1. Le sanzioni principali sono inflitte dall'organo giudicante con provvedimento punitivo.
2. Le sanzioni accessorie seguono di diritto alla punizione, come effetti disciplinari di essa, salve le eccezioni previste.

Art. 4 - Tipi di sanzioni principali.

1. Le sanzioni principali stabilite per le A.S.A. sono:
 - a) l'ammonizione;
 - b) la deplorazione;
 - c) l'ammenda;
 - d) la perdita della gara;
 - e) la squalifica del campo;
 - f) la penalizzazione di uno o più punti in classifica;
 - g) la retrocessione in classifica;
 - h) l'esclusione del campionato o torneo;
 - i) l'inibizione temporanea all'organizzazione di manifestazioni sportive nell'ambito federale;
 - j) la sospensione da ogni attività;
 - k) la radiazione.
2. Le sanzioni principali stabilite per gli atleti ed allenatori sono:
 - a) l'ammonizione;
 - b) la diffida di squalifica;
 - c) la squalifica per una o più gare;
 - d) la squalifica a tempo;
 - e) il ritiro della tessera federale;
 - f) la radiazione.
3. Le sanzioni principali stabilite per tutti gli altri tesserati sono:
 - a) la deplorazione;
 - b) la sospensione;
 - c) il ritiro della tessera federale;
 - d) la radiazione.

Art. 5 - Tipi di sanzioni accessorie.

1. Le sanzioni accessorie sono:
 - a) la perdita del deposito cauzionale;
 - b) l'esclusione dai rimborsi federali;
 - c) l'obbligo di indennizzo;
 - d) l'esclusione da ogni attività per l'anno sportivo in corso;
 - e) l'interdizione dalle cariche federali;
 - f) lo scioglimento del vincolo sportivo nei confronti dei propri tesserati.

Art. 6 - Denominazione e classificazione delle sanzioni.

1. Sotto la denominazione di sanzioni espulsive sono comprese:

- a) il ritiro della tessera federale;
 - b) la radiazione.
2. Sotto la denominazione di sanzioni inibitive sono comprese:
- a) la squalifica del campo;
 - b) la squalifica;
 - c) la sospensione dall'attività agonistica;
 - d) l'inibizione, in via accessoria, a ricoprire cariche federali;
 - e) l'inibizione al tesseramento e/o all'affiliazione;
 - f) lo scioglimento, in via accessoria del vincolo sportivo nei confronti dei propri tesserati.
3. Sotto la denominazione di sanzioni sportive sono comprese:
- a) la perdita della gara;
 - b) la penalizzazione di uno o più punti in classifica;
 - c) la retrocessione in classifica;
 - d) l'esclusione dal campionato o torneo di competenza;
 - e) l'esclusione da ogni attività agonistica per l'anno sportivo in corso.
4. Sotto la denominazione di sanzioni pecuniarie sono comprese:
- a) l'ammenda;
 - b) l'obbligo di indennizzo, in via accessoria;
 - c) la perdita del deposito cauzionale;
 - d) l'esclusione dai rimborsi federali in via accessoria.
5. Sotto la denominazione di sanzioni riprovative sono comprese:
- a) la deplorazione;
 - b) l'ammonizione;
 - c) la diffida di squalifica.

B) Delle sanzioni principali in particolare

Art. 7 - Deplorazione.

1. La deplorazione è una espressione di biasimo verso le A.S.A. e tesserati esclusi giocatori ed allenatori, irrogata in forma scritta.

Art. 8 - Ammonizione.

1. L'ammonizione è un avvertimento riprensivo nei riguardi delle A.S.A., degli atleti ed allenatori, irrogata in forma scritta.

Art. 9 - Diffida di squalifica.

1. La diffida di squalifica è un avvertimento, rivolto ad atleti od allenatori, a non commettere altra infrazione, pena l'applicazione di sanzione inibitiva, irrogata in forma scritta.

Art. 10 - Ammenda.

1. L'ammenda consiste nel pagamento alla F.Cr.I. da parte di una A.S.A. di una somma determinata, da un minimo di 1 Euro ad un massimo di 5.000 Euro pari all'ammontare del deposito cauzionale costituito a garanzia della regolare partecipazione all'attività agonistica ufficiale.

Art. 11 - Perdita della gara.

1. La perdita della gara consiste nel dare ad una A.S.A. ufficialmente persa una gara disputata o da disputare dalla sua squadra con il margine di 200 punti per gli incontri di campionato e di 100 per quelli a squadre ridotte, o con quello più favorevole per la squadra avversaria eventualmente conseguito sul campo.
2. La sanzione della perdita della gara può essere applicata anche ad ambedue le A.S.A. d'appartenenza delle squadre che hanno disputato o dovevano disputare la gara.

Art. 12 - Squalifica del campo.

1. La squalifica del campo consiste nel divieto per una A.S.A. di far disputare gare sul proprio campo di gioco e comunque nell'ambito della propria sede effettiva, per il periodo di tempo stabilito, da un minimo di una settimana fino ad un massimo di un anno, e nell'obbligo, per lo stesso periodo, di disputare le competenti gare in campo esterno od altro diverso, quali autorizzati o direttamente designati dal C.F.

Art. 13 - Penalizzazione di uno o più punti in classifica.

1. La penalizzazione di uno o più punti in classifica consiste nell'abbassamento da 0 a -1 o a numero negativo maggiore di -1 del punteggio iniziale per la determinazione dei punti in classifica attribuibili ad una A.S.A. in base ai risultati conseguiti, fino ad un massimo di -12.

Art. 14 - Squalifica per gare.

1. La squalifica consiste nel divieto, a carico di atleta o allenatore, di partecipare ad una o più gare di manifestazioni agonistiche ufficiali fino ad un massimo di 15.

Art. 15 - Squalifica a tempo.

1. La squalifica a tempo consiste nel divieto, a carico di atleta o allenatore, di partecipare, per un periodo determinato, non inferiore ad un mese e comunque non superiore a due anni, all'attività agonistica.
2. La squalifica a tempo è rilevante ai fini della preclusione a ricoprire cariche.

Art. 16 - Retrocessione in classifica.

1. La retrocessione in classifica consiste nella classificazione di una A.S.A. all'ultimo posto della graduatoria ufficiale definitiva.
2. Quando la sanzione è applicata a più di una A.S.A. si intendono tutte classificate all'ultimo posto a pari merito.

Art. 17 - Esclusione dal campionato o torneo.

1. L'esclusione dal campionato o torneo consiste nell'annullamento di tutte le gare disputate o da disputarsi da una A.S.A. e nella preclusione della partecipazione di esso alla stessa serie di campionato o allo stesso torneo nell'anno sportivo successivo.
2. Particolari sanzioni accessorie, di natura pecuniaria, seguono l'esclusione quando si tratti di campionato di competenza.

Art. 18 - Sospensione da ogni attività.

1. La sospensione da ogni attività consiste nel divieto, per un tempo determinato da un minimo di 1 mese fino ad un massimo di due anni, posto ad una A.S.A. o a un tesserato che non sia atleta o allenatore, di partecipare a qualsivoglia attività federale, e pertanto nella sua esclusione dall'attività agonistica, sia dai poteri di organizzazione di manifestazioni sportive, sia dallo svolgimento di funzioni e mansioni nell'ambito organizzativo e sportivo della F.Cr.I., comprese tra queste, per il tesserato, la partecipazione ad assemblee nazionali, regionali e provinciali.

Art. 19 - Inibizione al tesseramento e/o all'affiliazione.

1. L'inibizione al tesseramento e/o all'affiliazione può essere temporanea o definitiva e consiste nella preclusione per un periodo di tempo che può andare da un minimo di un mese ad un massimo di tre anni, o permanente a far parte della F.Cr.I. a qualunque titolo.

Art. 20 - Radiazione.

1. La radiazione dai ranghi federali consiste nella cessazione dell'appartenenza di un una A.S.A. o di un tesserato alla F.Cr.I. con estinzione di tutti i diritti acquisiti durante il periodo di affiliazione o di tesseramento e con preclusione di ogni possibilità futura di riaffiliazione o di tesseramento.
2. L'adozione della sanzione in parola viene comunicata anche al C.O.N.I. ed alle altre Federazioni Sportive Nazionali, e comporta il ritiro della tessera federale.

Art. 21 - Inibizione temporanea all'organizzazione di manifestazioni sportive nell'ambito federale

1. L'inibizione temporanea all'organizzazione di manifestazioni sportive nell'ambito federale consiste nella preclusione per un periodo di tempo, che può andare da un minimo di un mese ad un massimo di tre anni, a svolgere l'incarico in oggetto.

C) Delle sanzioni accessorie in particolare**Art. 22 - Scioglimento del vincolo sportivo.**

1. Lo scioglimento del vincolo sportivo consiste nella risoluzione del rapporto instaurato all'atto del tesseramento tra una A.S.A. e i suoi atleti, i quali restano liberi di tesserarsi per altra A.S.A. nei termini previsti dall'art 10, commi 5 – 6 - 7 dello Statuto Federale e dagli artt. 120 – 122 del Regolamento Organico.
2. Tale sanzione accessoria segue di diritto all'applicazione delle seguenti sanzioni a carico delle A.S.A.:
 - a) espulsiva;
 - b) inibitiva ovvero della sospensione da ogni attività;
 - c) sportiva ovvero dell'esclusione dal campionato di competenza.

Art. 23 - Perdita del deposito cauzionale.

1. La perdita del deposito cauzionale consiste nell'incameramento da parte della F.Cr.I. del deposito cauzionale costituito a garanzia della regolare partecipazione ad attività sportive ufficiali.

2. Tale sanzione accessoria consegue di diritto all'applicazione delle seguenti sanzioni a carico delle A.S.A.:
 - a) espulsiva;
 - b) inibitiva ovvero della sospensione da ogni attività;
 - c) sportiva ovvero dell'esclusione dal campionato di competenza.

Art. 24 - Indennizzo.

1. La sanzione accessoria dell'indennizzo consiste nell'obbligo a carico di una A.S.A. di corrispondere ad altra una somma a titolo di indennizzo per rinuncia alla disputa di una gara. Essa consegue di diritto all'applicazione della sanzione principale della perdita della gara.

Art. 25 - Esclusione da ogni attività agonistica per l'anno sportivo in corso.

1. La sanzione accessoria dell'esclusione da ogni attività agonistica per l'anno sportivo in corso consiste nel divieto, a carico di una A.S.A., di svolgere attività sportiva nell'anno sportivo in cui è applicata la sanzione principale dell'esclusione dal campionato di competenza, salvo che non sia diversamente stabilito con norma particolare.

Art. 26 - Esclusione dai rimborsi federali.

1. La sanzione accessoria dell'esclusione dai rimborsi federali consiste nella perdita del diritto ai rimborsi previsti annualmente dalla F.Cr.I., a titolo di contributo, per le spese dell'attività agonistica ufficiale sostenute dalle A.S.A.
2. L'esclusione dai rimborsi federali è sanzione accessoria che consegue di diritto all'applicazione della sanzione principale dell'esclusione dal campionato o da altra manifestazione sportiva ufficiale.

Art. 27 - Interdizione dalle cariche federali.

1. L'interdizione dalle cariche federali priva il punito della capacità di assumere incarichi o cariche in seno alla F.Cr.I. da un minimo di un mese fino ad un massimo di 10 anni.
2. L'interdizione dalle cariche federali consegue di diritto in quanto sanzione accessoria, alle sanzioni principali della sospensione da ogni attività superiore ad un anno, dell'inibizione al tesseramento superiore ad un anno e della sospensione dall'attività agonistica per oltre un anno.
3. Si applica la sanzione anche nel caso di cumulo di sospensioni o inibizioni per il periodo sopra indicato.

Art. 28 – Sospensione dall'attività agonistica

1. La sanzione accessoria della sospensione dall'attività agonistica consiste nel divieto, a carico di una A.S.A. o di un singolo tesserato, di svolgere attività sportiva agonistica per il periodo in cui è applicata la sanzione principale dell'esclusione dal campionato o torneo di competenza, della squalifica per gare o della squalifica a tempo.

Art. 29 – Inibizione, in via accessoria, a ricoprire cariche federali

1. Durante il tempo della sospensione il tesserato è privato della capacità di assumere incarichi o cariche in seno alla F.Cr.I.

TITOLO III - LE INFRAZIONI
A) Della responsabilità disciplinare

Art. 30 - Violazione dei doveri derivanti dall'appartenenza alla F.Cr.I.

1. Le A.S.A., i tesserati e tutti coloro che sono vincolati all'osservanza delle norme regolamentari e delle deliberazioni della F.Cr.I. devono mantenere ed osservare una condotta conforme ai principi della lealtà e della probità sportiva e che non sia, comunque incompatibile con la dignità, il decoro, il prestigio della F.Cr.I. e dei suoi organi, con il rispetto dei provvedimenti dei medesimi, con le esigenze agonistiche e con la regolarità delle competizioni sportive.
2. Qualunque violazione di tali doveri costituisce infrazione disciplinare, punibile alla stregua della specifiche previsioni di cui al presente Titolo, alle quali comunque, ai fini dell'esame di merito e dell'applicazione della sanzione conseguente, deve uniformarsi, secondo un valutazione comparativa di rilevanza, il giudizio dell'organo disciplinare nel caso di addebito che non possa ricondursi alle infrazioni tipiche espressamente considerate.

Art. 31 - Dolo e colpa. Responsabilità oggettiva.

1. La persona risponde disciplinarmente per fatto proprio, doloso o colposo.
2. L'infrazione è dolosa quando il risultato dell'azione od omissione, dal quale la norma ne fa dipendere l'esistenza, è dall'agente previsto e voluto, come conseguenza della sua azione od omissione.
3. E' colposo quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, nonché per inosservanza di norme regolamentari, ordini o discipline.
4. Le A.S.A. rispondono per fatto dei propri dirigenti e di chiunque agisce per essi.

5. Le A.S.A. sono inoltre oggettivamente responsabili del comportamento dei propri atleti, allenatori, accompagnatori, dipendenti ed organizzati, nonché dei propri sostenitori e dell'ordine pubblico nei campi di gioco, dei fatti che abbiano impedito il regolare svolgimento delle gare e di quelli di cui comunque debbano rispondere per norma espressa dei regolamenti federali.
6. Nessuno può invocare a propria scusa l'ignoranza delle norme statutarie e regolamentari della F.Cr.I., né delle disposizioni emanate dagli organi federali, la mancata richiesta della forza pubblica costituisce circostanza aggravante e determina, pertanto, un aggravamento della sanzione.

Art. 32 - Recidiva.

1. Chi, dopo essere stato condannato per un'infrazione, ne commette un'altra, può essere sottoposto ad un aumento fino ad un terzo della pena da infliggere per la nuova infrazione.
2. L'aggravamento, nel caso di infrazioni comportanti sanzioni riprovaive, si esaurisce nella squalifica o nella sospensione od inibizione temporanea fino a 7 giorni, consumandosi la recidiva, se trattasi di persone, e nell'applicazione della sanzione dell'ammenda se trattasi di A.S.A.
3. La pena può essere aumentata fino alla metà:
 - 1) se la nuova infrazione è della stessa indole;
 - 2) se la nuova infrazione è stata commessa nei cinque anni dalla condanna precedente;
 - 3) se la nuova infrazione è stata commessa durante o dopo l'esecuzione della pena, ovvero durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all'esecuzione della pena.
4. Qualora concorrano più circostanze tra quelle indicate in precedenza, l'aumento della sanzione può essere sino alla metà.
5. Se il recidivo commette un'altra infrazione, l'aumento della pena, nel caso previsto dal primo comma può essere sino alla metà e nei casi previsti dal terzo comma può essere sino a due terzi.
6. In nessun caso l'aumento della sanzione per effetto della recidiva può superare il cumulo delle pene risultanti dalle condanne precedenti alla commissione della nuova infrazione.
7. La recidiva non si applica alle infrazioni comportanti la sanzione inibitiva della squalifica del campo e le sanzioni sportive.
8. Rientra nel potere discrezionale del Giudice decidere se irrogare o meno, nel caso concreto, gli aumenti di pena previsti per la recidiva.
9. La contestazione della recidiva è obbligatoria.
10. La recidiva è inapplicabile a quelle condanne nei cui confronti sia intervenuto provvedimento di riabilitazione.

Art. 33 - Distinzioni soggettive.

1. Agli effetti della norma disciplinare, si considerano dirigenti delle A.S.A. quelli iscritti nei moduli di affiliazione depositati presso la Segreteria Federale e gli appartenenti alle A.S.A. medesime tesserati come dirigenti.
2. Agli effetti della norma disciplinare, si intendono per dirigenti federali il Presidente della F.Cr.I., i componenti del C.F., il Presidente ed i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.
3. Vanno inoltre compresi, tra i dirigenti federali, anche quelli degli organi periferici e, agli effetti disciplinari e se tesserati, i componenti degli organi di giustizia.

B) Delle specie di infrazioni**Art. 34 - Condotta da parte di tesserati configurante reato secondo le norme penali.**

1. Chiunque ponga in essere nell'ambito dell'attività federale o in relazione a fatti ad essa direttamente collegati una condotta astrattamente configurante reato secondo le norme penali vigenti, o comunque mantenga un comportamento che risulti, per gravi motivi morali, contrario alle finalità federali è punito con una pena che va dall'inibizione temporanea al tesseramento fino al ritiro della tessera federale e con la sanzione accessoria dell'interdizione dalle cariche federali.

Art. 35 - Inosservanza della clausola compromissoria.

1. Per quanto compete in materia si rinvia a quanto stabilito dall'art. 29 dello Statuto Federale.

Art. 36 - Violazione delle regole sul dilettantismo.

1. Le A.S.A. ed i tesserati che violano le regole sul dilettantismo del Comitato Internazionale Olimpico e del C.O.N.I. sono punite con sanzione inibitiva di attività non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni.

Art. 37 - Offesa alla dignità e al decoro degli organi federali.

1. Il tesserato che pubblicamente, con parole, scritti ed azioni lede la dignità ed il decoro degli organi federali è punito con sanzione inibitiva della squalifica da un minimo di due gare ad un massimo di 10 gare o alla sospensione da un minimo di due settimane ad un massimo di tre mesi.
2. Assume particolare gravità l'aver commesso il fatto di cui al comma precedente con dichiarazioni alla stampa o ad altro mezzo di comunicazione di massa.

Art. 38 - Rifiuto di presentazione personale e di atti.

1. Chiunque, benché convocato, si rifiuti di presentarsi ad un organo di giustizia sportiva, per essere sentito, od ometta di fare a quello pervenire atti di cui sia richiesto, è punito con sanzione inibitiva da un minimo di due settimane ad un massimo di tre mesi.
2. Si applica sanzione espulsiva se il rifiuto è inteso ad impedire la regolarità del procedimento o l'emanazione di provvedimenti di competenza dell'organo.

Art. 39 - Frode sportiva.

1. Ogni azione fraudolenta tendente ad eludere, mediante false attestazioni e documentazioni sull'età ed i requisiti personali, norme di divieto e di limite per la partecipazione a campionati ed altre manifestazioni ufficiali di categoria ovvero per l'assunzione di incarichi federali, le norme sul tesseramento nonché la partecipazione a gare di atleti non tesserati, costituisce frode sportiva, punibile con sanzione inibitiva da un minimo di tre mesi ad un massimo di due anni per il tesserato, con la esclusione dal campionato o dalla manifestazione sportiva per la A.S.A. responsabile, e con l'inibizione al tesseramento da un minimo di tre mesi ad un massimo di due anni per il non tesserato.
2. Integrano ipotesi di frode sportiva tutte le infrazioni alla normativa antidoping, nonché quelle previste ex Legge 401/89 e la violazione di quanto previsto dall'art. 8, comma 6, dello Statuto Federale..

Art. 40 - Illecito sportivo.

1. Le A.S.A. ed il tesserato che compiano o consentano che altri compiano atti idonei diretti in modo non equivoco ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara oppure ad assicurare un vantaggio in classifica sono puniti rispettivamente, a seconda della gravità del fatto, con sanzione sportiva dalla penalizzazione fino alla retrocessione in classifica e con sanzione inibitiva da un minimo di tre mesi ad un massimo di due anni.
2. In quanto commesso da non tesserato l'illecito sportivo comporta la sua inibizione definitiva al tesseramento.

Art. 41 Divieto di scommesse

1. E' fatto divieto di effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente, aventi ad oggetto risultati relativi ad incontri organizzati nell'ambito della F.Cr.I.. Coloro che violano tale divieto sono puniti con sanzione pecuniaria da un minimo di € 200,00 ad un massimo di € 1.000,00.

Art. 42 - Rifiuto di accettazione delle norme, dei provvedimenti e delle definitive decisioni degli organi federali.

1. Il rifiuto di accettazione delle norme statutarie e regolamentari nonché delle definitive decisioni adottate e delle disposizioni impartite dagli organi federali è motivo di preclusione alla permanenza nella F.Cr.I. ed è punito, salvi i diversi effetti dell'inottemperanza, con sanzione inibitiva da un minimo di tre mesi ad un massimo di due anni.

Art. 43 - Violazione del vincolo sportivo.

1. L'atleta che si tesserò per più A.S.A. è punito con sanzione inibitiva per l'intera stagione agonistica.
2. Resta valido, in ogni caso, il rapporto di tesseramento anteriore perfezionato a norma di regolamento, ma la A.S.A. interessata può recedere con comunicazione alla Segreteria federale.

Art. 44 - Violazione dell'obbligo di partecipazione all'attività agonistica ufficiale.

1. E' punito con la sanzione sportiva dell'esclusione dal campionato la A.S.A. che rinunci per due volte nello stesso anno sportivo alla disputa di una gara del medesimo campionato.
2. Limitatamente ai campionati a squadre ridotte alla sanzione sportiva dell'esclusione dal campionato di competenza applicata per l'infrazione di cui al comma precedente non seguono automaticamente le sanzioni accessorie previste dagli artt. 22 - 29 del presente Regolamento, ma le stesse potranno totalmente o parzialmente essere irrogate dagli Organi di Giustizia, tenuto conto delle circostanze, delle ragioni oggettive che hanno determinato la seconda rinuncia, del momento in cui si è verificata, e di ogni altro elemento apprezzabile.
3. La A.S.A. che rinuncia alla disputa di una gara è punita con la sanzione sportiva della perdita della gara e con la sanzione pecuniaria dell'ammenda annualmente prevista, e con la sanzione accessoria dell'indennizzo, come previsto dall'art. 24 del presente Regolamento.

4. Le stesse sanzioni di cui al precedente comma si applicano alla A.S.A. la cui squadra si ritira da una gara già iniziata, salva ogni diversa qualificazione dei fatti ai fini della valutazione sotto il profilo disciplinare del comportamento delle persone.
5. La A.S.A. la cui squadra si presenti in campo oltre l'ora fissata od oltre il termine di tolleranza per l'inizio della gara è considerato rinunciatario e subisce le stesse sanzioni punitive di cui al terzo comma del presente articolo, salvo che non si dia ugualmente corso alla gara a norma dell'art. 8 del Regolamento Gare e Campionati.
6. Si applica la disposizione del precedente comma 3 anche nel caso di squadra che si presenti in campo con numero di giocatori insufficienti per dare inizio alla gara o venga a trovarsi in tale situazione dopo l'inizio della medesima.
7. Agli effetti delle disposizioni del presente articolo, una squadra si considera presente in campo allorché è in grado di schierarsi agli ordini dell'arbitro con il numero di giocatori necessari.
8. Le disposizioni dei commi primo, terzo, quarto, quinto, sesto, settimo del presente articolo si estendono, per tutto quanto applicabile, a qualsiasi altra manifestazione sportiva ufficiale federale in genere.

Art. 45 - Inosservanza dei doveri della A.S.A. ospitante relativi alla disponibilità e regolarità del campo di gioco, ordine pubblico e servizio assicurativo igienico - sanitario, assistenza agli organi di gara ed ai dirigenti federali.

1. Qualora una gara non venga disputata per indisponibilità del campo di gioco, determinata dallo svolgimento di altra manifestazione sportiva, la A.S.A. ospitante subirà le sanzioni previste dal presente Regolamento all'art. 11 e la sanzione pecuniaria dell'ammenda e del corrispondente indennizzo previsti dal Regolamento specifico del Campionato o Torneo.
2. Quanto sopra vale anche qualora, accertata insindacabilmente dagli arbitri l'esistenza di gravi irregolarità del campo o la mancanza di attrezzature, tali da impedire il regolare svolgimento dell'incontro e rilevata l'impossibilità di ovviarvi o non essendosi provveduto entro il termine ultimo stabilito per l'inizio della gara, a questa non sia dato inizio.
3. Anche qualora sia superato il termine di tolleranza per l'inizio della gara, purché al giudizio insindacabile degli Ufficiali di Gara l'incontro possa avere svolgimento regolare, e non ostino obiettive ragioni della A.S.A. ospitata contestualmente rappresentate e documentabili, la gara potrà comunque avere inizio, ma la A.S.A. ospitante è punita con la sanzione pecuniaria dell'ammenda da un minimo di € 100,00, fino alla metà del massimo.
4. Per la mancata predisposizione, a norma di regolamento e di legge, delle misure per mantenere l'ordine pubblico nel campo di gioco, del servizio igienico - sanitario e delle tutele assicurative stabilite annualmente dal C.F., la A.S.A. ospitante è punita con la perdita dell'incontro per 200 a 0, con una penalizzazione in classifica pari ai punti assegnati in caso di vittoria nell'incontro e con la sanzione pecuniaria dell'ammenda e del corrispondente indennizzo previsti dal Regolamento specifico del Campionato o Torneo.
5. La mancata osservanza delle disposizioni impartite dalla F.Cr.I. circa l'assistenza da prestare agli Ufficiali di Gara ed ai dirigenti federali in occasione degli incontri e delle manifestazioni ufficiali, è punita, sempre che il fatto non costituisca più grave infrazione, con la sanzione pecuniaria dell'ammenda da un minimo di € 100,00 fino alla metà del massimo.

Art. 46 - Inosservanza dei doveri e divieti relativi alla formazione delle squadre e al loro equipaggiamento.

1. L'inosservanza delle norme sull'equipaggiamento di gioco o la mancata messa a disposizione degli arbitri del prescritto numero di palle regolamentari è punita con ammenda fino ad un quarto del massimo, ma se dall'irregolarità consegue l'impossibilità di dare inizio o di portare a termine l'incontro, si applica a carico della A.S.A. inadempiente la sanzione sportiva della perdita della gara.
2. In caso di partecipazione a gare di giocatore o allenatore o dirigente accompagnatore in posizione irregolare, la A.S.A. di appartenenza è punita con la sanzione sportiva della perdita della gara su reclamo di parte o, in caso di sconfitta sul campo, la sanzione pecuniaria dell'ammenda da un minimo di € 100,00 fino ad un quarto del massimo previsto.
3. Nelle manifestazioni comportanti classifica qualora l'incontro sia stato omologato senza applicazione d'ufficio della predetta sanzione sportiva, può essere inflitta alla A.S.A. stessa la penalizzazione di uno o due punti in classifica a seconda che il risultato della gara sia stato omologato con uno o due punti in classifica a suo favore, sempre che emergano e siano ritenute la particolare rilevanza del fatto nello svolgimento sportivo sia della singola gara sia della manifestazione o fase della medesima complessivamente considerata e, insieme, la particolare incidenza dell'elemento soggettivo di cui all'art. 31 del presente regolamento.
4. In ogni caso tale potere d'ufficio può e deve essere esercitato esclusivamente e perentoriamente fino alla formazione della classifica che definisce una fase della manifestazione per provvedimenti da adottare ai fini di una successiva diversa fase ovvero, quando non sussiste alcuna articolazione in fasi successive, in sede di formazione della classifica conclusiva.
5. Comunque, se la posizione irregolare deriva da sanzione inibitiva, questa può essere inasprita fino al doppio, nei limiti del massimo previsto.

Art. 47 - Ritardata presentazione in campo.

1. La A.S.A. la cui squadra si presenta in campo entro il termine utile per dare inizio alla gara ma in ritardo rispetto all'ora stabilita per l'inizio della stessa è punita con la sanzione pecuniaria dell'ammenda a norma di quanto stabilito annualmente dal C.F. nel rispetto dei limiti fissati al precedente art. 10.

Art. 48 - Fatti influenti sulla regolarità delle gare.

1. La A.S.A., cui siano riferibili a norma dell'art. 31 del presente Regolamento fatti o situazioni che hanno decisamente influito sul regolare svolgimento della gara o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione, è punita con la sanzione sportiva della perdita della gara, d'ufficio o su reclamo di parte.

Art. 49 - Intemperanze dei sostenitori.

1. La A.S.A. ritenuta responsabile, anche oggettivamente, di manifestazioni d'intemperanza da parte dei propri sostenitori è punita:
 - a) se l'infrazione si concreta in comportamento ingiurioso o minacce, prima, dopo o durante la gara, nei confronti degli Ufficiali di Gara ed assimilabili, dei dirigenti, allenatore e atleti della squadra avversaria, ovvero in azioni turbative o pericolose, con l'ammenda da un minimo di Euro 100 (Cento/00) fino ad un massimo di Euro 1.000 (Mille/00);
 - b) se l'infrazione si concreta in azioni intese a recare danno o in invasione del campo di gioco e delle attrezzature con intenti aggressivi, sia prima che durante o dopo la gara, nei confronti di persone e in specie di quelle indicate alla precedente lettera, con la sola ammenda fino al massimo o con la sanzione inibitiva della squalifica del campo fino a tre giornate effettive di gara unita all'ammenda;
 - c) se per i fatti di cui alla precedente lettera (b) si verificano violenze alle persone, con la squalifica del campo fino al massimo previsto unita all'ammenda.
2. Resta impregiudicata l'applicazione della sanzione di cui all'art. 47 del presente Regolamento.

Art. 50 - Violazione dei doveri sportivi dei partecipanti alle gare.

1. Con riferimento ai doveri di cui all'art. 19 del Regolamento Gare e Campionati, l'atleta partecipante ad una manifestazione sportiva, è punito:
 - a) con sanzione riprovativa:
 - dell'ammonizione, per le mancanze disciplinari di comportamento scorretto nei confronti di avversario, di compagni di squadra o del pubblico, di gioco scorretto, di ostruzionismo, di proteste contro decisioni arbitrali, di condotta non regolamentare in genere;
 - della diffida di squalifica, per maggior gravità, continuità e cumulo delle mancanze suddette, nonché per comportamento irrispettoso nei confronti degli Ufficiali di Gara ed assimilabili, per gioco violento e per linguaggio turpe o blasfemo;
 - b) con sanzione inibitiva:
 - della squalifica fino a due gare, per maggior gravità, continuità e cumulo delle mancanze disciplinari di cui al secondo gruppo della precedente lettera (a) per comportamento scorretto nei confronti degli Ufficiali di Gara ed assimilabili, per atti violenti, in reazione, nei confronti di avversari, per comportamento provocatorio, aggressivo e ingiurioso verso atleti, accompagnatori o allenatori;
 - della squalifica da due a quattro gare, per maggior gravità o continuità o cumulo delle mancanze disciplinari di cui al precedente gruppo della presente lettera (b), per frasi e atti ingiuriosi nei confronti degli Ufficiali di Gara ed assimilabili, per azioni violente nei confronti di atleti, accompagnatori o allenatori;
 - della squalifica da tre a sei gare, in caso di maggior gravità o continuità delle mancanze disciplinari di cui al secondo gruppo della presente lettera (b), e di comportamento aggressivo e minacce nei confronti degli Ufficiali di Gara ed assimilabili;- della squalifica da quattro a dieci gare o fino a tre mesi, per atti di particolare violenza nei confronti di atleti, allenatori o accompagnatori, per maggior gravità della condotta aggressiva e minacciosa nei confronti degli Ufficiali di Gara ed assimilabili o per reiterazione o particolare insistenza in essa, per resistenza ad abbandonare il campo di gioco dal quale espulso.
2. Le stesse infrazioni di cui al comma precedente commesse dal capitano comportano un aggravamento della sanzione, applicandosi la maggiore sanzione riprovativa in luogo della minore, la squalifica per una gara in luogo della diffida di squalifica, e negli altri casi sanzione inibitiva aumentata fino alla metà del massimo previsto.
3. Inoltre il capitano è punito per l'inosservanza dei doveri suoi propri ed in particolare:
 - con sanzione riprovativa e con squalifica da una fino a un massimo di tre gare, qualora non intervenga attivamente, quando necessario, presso i propri giocatori per ottenere il rispetto delle decisioni degli Ufficiali di Gara ed assimilabili;
 - con sanzione inibitiva con squalifica da due fino a un massimo di sei gare o per un periodo di effettiva attività agonistica fino a due mesi, qualora non presti efficace assistenza agli arbitri per prevenire e sedare eventuali incidenti.
4. L'allenatore e il dirigente accompagnatore o qualsiasi altro tesserato ammesso al recinto di gioco è punito:
 - con sanzione riprovativa da uno fino ad un massimo di sei mesi a seconda della gravità, in caso di proteste, comportamento irrispettoso, scorretto, ingiurioso o minaccioso nei confronti di atleti e accompagnatori;

- con sanzione inibitiva da due fino a sei mesi, l'allenatore, e fino ad un anno il dirigente accompagnatore o altro tesserato ammesso nel recinto di gioco, nel caso di resistenza ad abbandonare il recinto di gioco dal quale espulso.
5. Per le infrazioni previste dal presente articolo, commesse collettivamente dai tesserati di una A.S.A., questa è comunque punita, a seconda della gravità del fatto, con ammenda dal minimo fino alla metà del massimo, a prescindere dalle sanzioni individualmente applicate e applicabili.

Art. 51 - Aggressione ad ufficiale di gara.

1. Chi assale violentemente o percuote un ufficiale di gara è punito con la sanzione del ritiro della tessera federale, o se non tesserato, con la sanzione dall'inibizione definitiva al tesseramento.

Art. 52 – Tentativo.

1. Chiunque ponga in essere atti idonei e diretti in maniera non equivoca a commettere un infrazione, se l'azione non si compie o l'evento non si verifica, è punito con sanzione meno grave di quella che sarebbe inflitta se l'infrazione fosse stata consumata o se l'evento verificato diminuita da un terzo a due terzi.
2. Se il colpevole volontariamente desiste dall'azione, soggiace soltanto alla sanzione per gli atti compiuti qualora questi costituiscano per se una infrazione diversa.
3. Se il colpevole volontariamente impedisce l'evento, soggiace alla misura stabilita per l'infrazione tentata, diminuita da un terzo alla metà.

Art. 53 - Dichiarazioni irraguardose sull'operato degli Ufficiali di Gara ed assimilabili rese alla stampa.

1. Il tesserato che rende alla stampa o ad altro mezzo di comunicazione di massa dichiarazioni oltraggiose sull'operato di un ufficiale di gara ed assimilabili è punito con sanzione inibitiva da un minimo di tre mesi ad un massimo di due anni.

TITOLO IV - L'APPLICAZIONE DELLA SANZIONE

Art. 54 - Potere discrezionale dell'organo giudicante: criteri e limiti.

1. Nei limiti fissati dalla norma disciplinare, l'organo giudicante applica la sanzione discrezionalmente, indicando l'infrazione commessa.
2. Nell'applicazione della sanzione non si possono oltrepassare i massimi stabiliti per ciascuna specie di infrazione, salvi gli effetti della recidiva previsti dall'art. 32 del presente Regolamento.
3. Nell'applicazione della sanzione si può scendere al di sotto dei minimi, quando si ritenga la particolare rilevanza di elementi a favore del responsabile nell'ambito delle valutazioni di cui all'art. 55 nonché degli effetti delle sanzioni erogate sul campo.
4. Nell'applicazione delle sanzioni inibitive ad atleti od allenatori, l'organo giudicante sceglie discrezionalmente, anche quando non espressamente previsto, tra la squalifica per gare e la squalifica a tempo secondo opportunità e valutazione dell'incidenza effettiva dell'una o dell'altra specie di sanzione sull'attività agonistica ufficialmente programmata, tenendo presente che la squalifica per gare comporta l'inibizione a prendere parte alle medesime per il numero di giornate stabilite relativamente a ciascun campionato (come opportunamente specificato in sentenza). Viceversa la squalifica a tempo (di per sé sanzione più grave) comporta il divieto a partecipare a qualunque manifestazione sportiva agonistica per il periodo di tempo stabilito in sentenza.
5. Nel caso di cumulo nella stessa persona della funzione di dirigente e di atleta o allenatore, l'organo giudicante applica la sanzione tenendo conto della funzione assoluta di fatto nel momento dell'infrazione, e, quando non sia possibile distinguere, può punire l'addebito sotto i diversi profili, salvo quanto previsto nell'art. 55 del presente Regolamento.

Art. 55 - Gravità dell'infrazione: valutazione agli effetti della sanzione.

1. Nell'esercizio del potere discrezionale indicato nel precedente articolo, l'organo giudicante deve tenere conto:
- a) della natura, della specie, dei mezzi, dell'oggetto, del tempo, del luogo e di ogni altra modalità dell'azione;
 - b) della rilevanza del danno o degli effetti o del pericolo determinati;
 - c) della intensità del dolo o del grado della colpa;
 - d) dei precedenti disciplinari del responsabile.
2. Deve tenere conto altresì di:
- a) dell'età del responsabile, della qualifica rivestita e della funzione esercitata dal medesimo;
 - b) delle attenuanti e/o aggravanti previste per l'infrazione e così disciplinate.
- Circostanze attenuanti
- a) avere agito in stato d'ira, determinato da fatto ingiusto altrui;

- b) aver concorso il fatto doloso della persona offesa a determinare l'evento, unitamente all'azione od omissione del colpevole;
 - c) avere, prima del giudizio, riparato interamente il danno o l'essersi adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose dell'infrazione.
 - d) aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale.
3. Il giudice, indipendentemente dalle circostanze previste nel precedente comma, può prendere in considerazione altre circostanze diverse, qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena.
- **Circostanze aggravanti**
- a) aver commesso il fatto con abuso di poteri o violazione dei doveri derivanti o conseguenti dall'esercizio delle funzioni proprie del colpevole;
 - b) aver danneggiato persone o cose;
 - c) aver indotto altri a violare le norme e le disposizioni federali di qualsiasi genere ovvero a recare danni all'organizzazione;
 - d) di aver agito per motivi futili e/o abietti;
 - e) aver, in giudizio, anche soltanto tentato di inquinare le prove;
 - f) aver commesso il fatto a mezzo stampa o di altro mezzo di diffusione, comportante dichiarazioni lesive della figura e dell'autorità degli organi federali o di qualsiasi altro tesserato;
 - g) aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante entità;
 - h) avere l'infrazione determinato o concorso a determinare una turbativa violenta dell'ordine pubblico;
 - i) aver aggravato o tentato di aggravare le conseguenze dell'illecito commesso;
 - j) aver commesso l'illecito per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire o assicurare a sé o ad altri un vantaggio.
4. Se concorrono più circostanze aggravanti si applica la sanzione stabilita per la circostanza più grave, ma il Giudice può aumentarla. In ogni caso, gli aumenti non possono superare il triplo del massimo previsto. Quando ricorre una sola circostanza aggravante la sanzione che dovrebbe essere inflitta per l'infrazione commessa viene aumentata per un terzo.
5. Se concorrono più circostanze attenuanti si applica la sanzione meno grave stabilita per le predette circostanze, ma il Giudice può diminuirla. In ogni caso, la sanzione non può essere applicata in misura inferiore ad un quarto. Quando ricorre una sola circostanza attenuante la sanzione che dovrebbe essere inflitta per l'infrazione commessa può essere diminuita in misura non eccedente ad un terzo.
6. Nel caso di concorso di una o più circostanze attenuanti, l'organo giudicante può limitarsi ad apportare una diminuzione di sanzione oppure, valutata l'incidenza dell'attenuante sulla gravità e pericolosità del fatto commesso, può irrogare una sanzione disciplinare minore di quella prevista per quel di infrazione. Nel caso, infine, ritenga che vi sia equivalenza applica la pena che sarebbe inflitta se non concorresse alcuna di dette circostanze.
7. L'organo giudicante che ritenga contemporaneamente sussistenti circostanze aggravanti ed attenuanti di una infrazione, deve operare tra le stesse un giudizio di equivalenza o di prevalenza. Nel caso in cui ritenga prevalenti le aggravanti tiene conto solo di queste; nel caso contrario tiene conto solo di quelle attenuanti.

Art. 56 - Valutazione delle circostanze

1. Le circostanze che attenuano o escludono le sanzioni sono valutate dall'organo giudicante a favore dei soggetti responsabili anche se non conosciute o ritenute insussistenti.
2. Le circostanze che aggravano, invece, sono valutate dall'organo giudicante a carico dei soggetti responsabili solamente se conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa.
3. Nell'ipotesi di concorso di persone nell'infrazione, le circostanze che aggravano o diminuiscono la sanzione, l'intensità del dolo, il grado della colpa e le circostanze inerenti alla persona del colpevole sono valutate soltanto riguardo al soggetto cui si riferiscono.

Art. 57 - Cumulo.

1. L'organo di giustizia può sempre comprendere in un'unica sanzione più infrazioni disciplinari commesse contestualmente, applicando, sulla sanzione più grave e ove in questa non ritenga assorbite le altre, inasprimenti nei limiti di cui all'art. 32 del presente Regolamento.

Art. 58 - Organi di giustizia sportiva: elencazione.

1. Hanno giurisdizione in materia disciplinare, ciascuno nei limiti di competenza rispettivamente stabiliti agli articoli 25, 26, e 27 dello Statuto federale:
 - a) il Procuratore Federale;
 - b) il Giudice Unico;
 - c) la Commissione d'Appello.
2. I componenti gli Organi di giustizia vengono designati dal C.F. in base a criteri oggettivi di professionalità secondo quanto previsto dallo Statuto Federale.

Art. 59 – Fase Istruttoria

1. Il Procuratore Federale instaura il procedimento disciplinare a seguito di:
 - 1) atto ufficiale di un Organo, Struttura o Ufficio Federale;
 - 2) rapporto di un Ufficiale di Gara per violazioni commesse in occasione di manifestazioni sportive;
 - 3) denuncia di Affiliati e Tesserati appartenenti alla Federazione;
 - 4) ogni altra notizia di rilevanza disciplinare, da qualunque fonte provenga, purché identificata.
2. Tutte le denunce ed i rapporti vanno inviati al Procuratore Federale tramite la Segreteria Federale che provvederà all'inoltro alla Segreteria Organi di Giustizia.
3. Il Procuratore Federale procede direttamente all'archiviazione degli atti in caso di manifesta infondatezza della notizia disciplinare.
4. Il Procuratore Federale inizia l'azione disciplinare notificando all'imputato il capo d'imputazione relativo alla violazione che gli si attribuisce.
5. L'imputazione deve essere formulata in forma concisa e chiara allo scopo di permettere l'approntamento della difesa in relazione ai fatti contestati e contenere l'assegnazione di un termine, non inferiore a venti giorni, per le proprie deduzioni.
6. L'istruzione si svolge attraverso l'acquisizione dei documenti esistenti sui fatti oggetto del procedimento, nonché attraverso escussione dei testi menzionati negli atti ufficiali e di quelli eventualmente indicati dall'imputato nella prima difesa.
7. Il Procuratore Federale può acquisire dichiarazioni scritte dei suddetti testimoni in luogo dell'audizione orale, salvo a disporre quest'ultima se opportuno o necessario.
8. E' facoltà del difensore svolgere indagini per ricercare elementi di prova a favore del proprio assistito, da sottoporre sia al Procuratore Federale, sia al Giudice Unico investito del Procedimento in primo grado perché ne tengano conto ai fini delle loro determinazioni.
9. Conclusa l'istruttoria il Procuratore Federale, se non procede ad archiviazione, provvede al deferimento e rimette gli atti al Giudice Unico con le proprie richieste. La Segreteria Organi di Giustizia trasmette, quindi, all'incolpato copia conforme della richiesta di rinvio a giudizio o di proscioglimento. Non può essere superato, in alcun caso, il termine di tre mesi dall'inizio delle indagini.
10. Il Giudice Unico può svolgere ulteriori atti istruttori in aggiunta a quelli già assunti dal Procuratore Federale. Il Giudice Unico, se ritiene di poter decidere sulla scorta degli elementi acquisiti, fissa la data dell'udienza che va comunicata almeno cinque giorni prima all'incolpato, che può fare immediata richiesta di essere personalmente sentito, eventualmente con l'assistenza di un difensore.
11. Rimane salvo il potere di impugnare il provvedimento di archiviazione da parte degli interessati.

Art. 60 - Sospensione cautelare.

1. La sospensione è un provvedimento eccezionale che può essere adottato soltanto dall'organo giudicante su richiesta del Procuratore Federale.
2. La sospensione può essere richiesta sia durante la fase delle indagini che durante le fasi del dibattimento in presenza di determinati presupposti che devono essere: la gravità dell'infrazione, gravi indizi di colpevolezza e l'esigenza di garantire il non inquinamento delle prove e la reiterazione delle violazioni.
3. La durata della sospensione non può essere superiore ai sessanta giorni e non è rinnovabile.
4. I periodi di sospensione già scontati, devono essere computati nella sanzione eventualmente irrogata.
5. Il provvedimento della sospensione è appellabile.
6. Il provvedimento di sospensione cautelare, poi, deve essere compiutamente motivato.
7. Qualora il giudice accolga la richiesta del Procuratore Federale, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio, deve contenere le seguenti indicazioni:
 - 1) Indicazione delle generalità dell'imputato e degli elementi che servono ad identificarlo (ciò al fine di evitare che la misura possa colpire omonimi);
 - 2) Descrizione del fatto addebitato e indicazione delle norme violate (è questo il c.d. capo d'accusa). Nella formulazione dell'imputazione il giudice può dare una qualificazione giuridica diversa da quella indicata dal Procuratore Federale;
 - 3) La motivazione, contenente l'indicazione dei fatti da cui si desumono i gravi indizi di colpevolezza e la esigenze che richiedono l'adozione del provvedimento cautelare, la rilevanza per l'adozione della misura, tenuto conto anche del tempo trascorso dalla commissione del fatto;
 - 4) Esposizione dei motivi per cui sono ritenuti non rilevanti gli elementi forniti dalla difesa;
 - 5) La fissazione della data di scadenza della misura cautelare;
 - 6) La data e la sottoscrizione del Giudice.

8. Il provvedimento di sospensione cautelare può essere revocato o modificato dal Giudice prima della conclusione del dibattimento.

Art. 61 - Giudizio di Primo Grado. - Procedimento.

1. L'organo giudicante ha notizia dell'infrazione disciplinare dai documenti degli ufficiali di gara, dal deferimento degli altri organi di giustizia sportiva, dal rapporto degli organi e dirigenti federali, dalle denunce e dai reclami e dai ricorsi presentati dalle A.S.A.
2. Ogni organo o dirigente federale ha il potere di rapporto su fatti attinenti la vita della Federazione.
3. Le denunce delle A.S.A. devono essere prese in considerazione purché presentate secondo le modalità previste dal presente Regolamento e firmate dal legale rappresentante.
4. I reclami delle A.S.A. sono presi in considerazione in quanto ammissibili e per i casi espressamente previsti dalle disposizioni del Regolamento di Giustizia.
5. Per quanto concerne il giudizio relativo alle infrazioni di natura tecnica, riportate negli atti dei giudici arbitri, si precisa che esso si svolge esclusivamente sulla base di questi ultimi, eventualmente integrati da supplementi di referto a richiesta del giudice stesso, e degli eventuali reclami avverso l'omologazione della gara.
6. I termini e le modalità di presentazione dei suddetti reclami sono stabilite dall'art. 81 del presente regolamento.
7. Relativamente al giudizio disciplinare, il Giudice Unico, ricevuto il deferimento del Procuratore Federale, salvo ritenga opportuno richiedere un supplemento d'indagine, provvede, tramite la Segreteria Organi di Giustizia:
 - 1) a fissare l'udienza dibattimentale non oltre i trenta giorni dalla contestazione dell'addebito;
 - 2) a comunicare all'imputato, contestualmente all'addebito, il giorno, ora e luogo in cui sarà tenuta l'udienza dibattimentale, con l'avvertimento che è sua facoltà nominare un difensore e presentarsi all'udienza per essere interrogato;
 - 3) a convocare con lettera raccomandata A.R., telegramma o fax i testi ammessi, avvertendoli, se tesserati, che una loro mancata comparizione, non giustificata, costituirà infrazione disciplinare.
8. L'addebito contestato, il luogo, la data e l'ora dell'udienza dibattimentale sono comunicate altresì dalla Segreteria al Procuratore Federale.
9. Il materiale probatorio trasmesso dal Procuratore Federale è allegato agli atti del procedimento.
10. Il Giudice Unico, constatato che sono stati eseguiti gli adempimenti di rito di cui ai commi precedenti, dichiara aperta l'udienza e procede all'interrogatorio dell'inquisito, se presente, da lettura dell'addebito, delle eventuali difese scritte e delle dichiarazioni e deposizioni acquisite in atti; procede quindi all'interrogatorio dei testi presenti.
11. Il Giudice Unico nomina un segretario che lo assiste nel corso del giudizio e che deve provvedere alla stesura del verbale nel quale devono essere riassunte, per ordine cronologico, tutte le operazioni compiute nel corso del procedimento e che sarà allegato agli atti del procedimento stesso.
12. Alle udienze del Giudice Unico, interviene il Procuratore Federale, al quale il Giudice può chiedere informazioni e chiarimenti sulle indagini compiute. Possono altresì assistere gli iscritti alla F.Cr.I. salvo che il Giudice Unico decida, per motivi di convenienza, di procedere a porte chiuse.
13. Il Giudice, qualora non ritenga di dover disporre il rinvio ad altra udienza, dichiara chiusa l'istruttoria dibattimentale e dispone per la discussione in contraddittorio fra il Procuratore e le parti. Al termine della discussione il Procuratore formula le proprie richieste; i soggetti deferiti hanno diritto di intervenire per ultimi.
14. Se emergono ulteriori profili di responsabilità o fatti nuovi, il Giudice Unico, ove possibile, procede immediatamente, oppure rimette gli atti al Procuratore Federale per le indagini di rito. Se necessario può disporre la sospensione del giudizio.
15. Il giudice unico legge in udienza il dispositivo della decisione. La lettura del dispositivo equivale a notificazione della sentenza per gli interessati presenti all'udienza.
16. La decisione del Giudice Unico deve essere redatta per iscritto, depositata presso la Segreteria Organi di Giustizia con tutti gli atti relativi nel termine di trenta giorni dalla udienza di discussione e deve contenere l'esposizione dei fatti e dei motivi posti alla base della decisione medesima, riprodurre il testo del dispositivo letto all'udienza e deve essere sottoscritta, a pena di nullità, dal Giudice.
17. La decisione è immediatamente esecutiva. È comunicata dalla Segreteria, con invio di copia con raccomandata A.R., alle parti, alla A.S.A. di appartenenza, al Procuratore Federale entro sette giorni dalla decisione stessa.
18. Il procedimento di primo grado deve concludersi entro 90 giorni dall'invio degli atti da parte del Procuratore Federale.

19. Il Giudice Unico deve, in particolare, procedere a formale inchiesta per l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- a) a carico di A.S.A.:
 - squalifica del campo per più di tre gare;
 - penalizzazione di più di sei punti in classifica;
 - retrocessione in classifica;
 - esclusione dal campionato per frode sportiva;
 - sospensione da ogni attività per un periodo superiore a sei mesi;
 - inibizione all'affiliazione;
 - radiazione;
- b) a carico di persone:
 - squalifica per oltre dieci gare;
 - sospensione o inibizione per un periodo superiore a tre mesi;
 - inibizione definitiva al tesseramento;
 - radiazione;
 - si deve sempre procedere a formale inchiesta per le infrazioni pervenute e non riferite in documenti ufficiali o in rapporti di organi dirigenti federali ma basate su documentazione inoppugnabile.

20. In ogni altro caso l'organo di giustizia sportiva emette il provvedimento disciplinare sulla base degli atti ufficiali e di riscontro secondo quanto precisato all'art. 41 del Regolamento Gare e Campionati.

Art. 62 - Pubblicazione e comunicazione dei provvedimenti disciplinari.

1. I provvedimenti disciplinari a carico delle A.S.A. o di singoli tesserati vengono pubblicati sui comunicati ufficiali che, nel caso di sanzioni più gravi delle riprovative, devono essere trasmessi alle A.S.A. colpite dai provvedimenti stessi o di appartenenza dei tesserati puniti, con raccomandata A.R. e, in caso di particolare urgenza, preannunciato per telegramma o, eccezionalmente a mezzo fonogramma.
2. Il preannuncio ha valore di notifica agli effetti della esecuzione della sanzione.
3. Il comunicato ufficiale relativo ad un incontro o a una serie di incontri riporta tutte le sanzioni disciplinari e i provvedimenti di sospensione preventiva che l'organo di giustizia sportiva ha ritenuto di applicare in base all'istruttoria espletata.
4. Qualora, per esigenze di procedimento o comunque occorrendo, non possa subito emettere il provvedimento, l'organo giudicante esprime esplicita riserva di decisione nel comunicato stesso.

Art. 63 – Competenza funzionale.

1. Gli Organi della Giustizia Sportiva, ai fini esclusivi della propria competenza funzionale, possono chiedere copia degli atti del procedimento penale ai sensi dell'art. 116 del Codice di Procedura Penale, fermo restando il divieto di pubblicazione di cui all'art. 114 dello stesso Codice.
2. Le copie degli atti trasmessi dalla magistratura dovranno essere custodite ed utilizzate dai predetti Organi di Giustizia con la massima riservatezza.

TITOLO V - L'ESECUZIONE DELLA SANZIONE

Art. 64 - Esecutività.

1. Le sanzioni di espulsione e quelle pecuniarie divengono esecutive allorché il provvedimento con il quale sono state inflitte è stato notificato.
2. Tutti gli altri provvedimenti disciplinari derivanti dalle sentenze di 1° grado sono immediatamente esecutivi, fatta salva la facoltà della Commissione d'Appello di sospendere, in tutto o in parte, per gravissimi motivi e su istanza di parte l'efficacia esecutiva o l'esecutorietà della sentenza.

Art. 65 - Esecuzione delle sanzioni pecuniarie.

1. La sanzione pecuniaria dell'ammenda si esegue mediante detrazione dall'importo della cauzione e dall'eventuale rimborso annuale. Qualora tali voci non risultassero sufficienti a sanare l'ammenda, questa deve essere integrata inviando alla Segreteria Federale, entro 15 giorni decorrenti dalla data di notifica della sentenza.
2. In caso di mancata corresponsione nel termine suddetto sarà dovuta dalla A.S.A. inottemperante una indennità di mora pari al 20% se l'invio della somma avverrà non oltre il quindicesimo giorno da tale scadenza, al 40% se l'invio avverrà non oltre il trentesimo giorno dalla stessa, al 100% dopo tale ultimo termine.
3. Tale inadempienza, comunque, è rilevante agli effetti dell'esclusione della A.S.A. dalla partecipazione all'Assemblea Nazionale della F.Cr.I. e a qualsiasi altro organo, anche straordinario di natura assembleare.
4. La sanzione accessoria dell'indennizzo si esegue, da parte della Segreteria Federale, trasferendo alla A.S.A. cui è dovuta, la somma stabilita nel provvedimento detraendola dalla cauzione del debitore.

Art. 66 - Esecuzione delle sanzioni inibitive: squalifica del campo.

1. La squalifica del campo è limitata alle gare della squadra sanzionata e si esegue a partire dalla gara immediatamente successiva alla comunicazione del provvedimento dell'organo di giustizia sportiva ai sensi dell'art. 62 del presente Regolamento, sempre che sia pervenuta almeno entro le ore 12 del giorno prima di quello fissato per lo svolgimento della gara stessa. A questo, come ad ogni altro effetto, una gara di recupero deve considerarsi disputata nel giorno del suo effettivo svolgimento e non si deve pertanto tenere alcun conto di quello della sua originaria programmazione.
2. La sanzione si considera scontata solo per la gara che ha avuto compimento con un risultato validamente acquisito.
3. La squalifica non scontata nell'anno sportivo in cui è stata inflitta deve essere scontata nell'anno successivo.

Art. 67 - Esecuzione delle sanzioni inibitive: squalifica di atleta o allenatore.

1. La squalifica per gare è punita con la non partecipazione del punito a gare consecutive del campionato in cui è stata commessa l'infrazione in oggetto, a partire dalla prima successiva alla comunicazione ai sensi dell'art. 62 del presente Regolamento.
2. Una gara di recupero deve considerarsi disputata nel giorno del suo effettivo svolgimento e non si deve tenere conto alcuno di quello della sua originaria programmazione.
3. La sanzione si considera scontata solo per la gara che ha avuto compimento con un risultato validamente acquisito.
4. La squalifica non scontata nell'anno sportivo in cui è stata inflitta deve essere scontata nell'anno successivo, sempre nel campionato corrispondente, ovvero, nel caso di tesseramento per altra A.S.A. che non vi partecipi, nel campionato di competenza della sua prima squadra.
5. La squalifica per gare comporta l'inibizione a partecipare a gare di altri campionati in corso, come specificato, di volta in volta, dal provvedimento emesso dal Giudice Unico.
6. La squalifica inflitta in occasione di altra manifestazione ufficiale è perseguita con la non partecipazione del punito alle successive gare della stessa e a quella del campionato di competenza della A.S.A. nell'ordine in cui si presentano, a partire dalla prima successiva alla comunicazione a norma del primo comma del presente articolo.

Art. 68 - Esecuzione delle sanzioni inibitive: sospensione.

1. La sanzione inibitiva della sospensione personale e delle A.S.A. sono eseguite con l'astensione da ogni attività per il tempo previsto, considerato continuativamente.

Art. 69 - Esecuzione della sospensione preventiva.

1. Il precedente art. 68 si applica all'esecuzione della sospensione preventiva disciplinata dall'art. 60 del presente Regolamento.

Art. 70 - Esecuzione delle sanzioni sportive.

1. Le sanzioni sportive della perdita della gara, della penalizzazione di uno o più punti in classifica e della retrocessione si eseguono dall'organo di giustizia sportiva competente in sede di omologazione o tenendone conto in sede di formulazione delle classifiche della manifestazione cui si riferiscono.

TITOLO VI - ESTINZIONE DELL'INFRAZIONE E DELLA SANZIONE
A) Estinzione dell'infrazione**Art. 71 - Prescrizione.**

1. Le infrazioni si prescrivono in due anni.
2. Le infrazioni per illecito sportivo, ivi comprese le violazioni alle Norme Sportive Antidoping, si prescrivono in otto anni.
3. I termini di cui sopra decorrono, per l'infrazione consumata, dal giorno in cui è cessata l'attività del colpevole.
4. Il corso della prescrizione rimane sospeso in caso di deferimento della questione ad altro giudice e in ogni caso in cui la sospensione del procedimento disciplinare è imposto dal presente Regolamento.
5. Il corso della prescrizione è interrotto dalla decisione di condanna. La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione ed il nuovo termine si somma a quello trascorso prima del verificarsi di tale causa
6. Sono cause interruttive:
 - a) l'interrogatorio davanti al Procuratore Federale;
 - b) l'invito a presentarsi davanti al Procuratore per rendere l'interrogatorio;
 - c) la richiesta di rinvio a procedimento disciplinare;
 - d) la decisione che applica la misura cautelare della sospensione;

e) la decisione di condanna.

7. Se gli atti interruttivi sono molteplici, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi, ma in nessun caso i termini stabiliti nei commi 1 e 2 possono essere prolungati oltre la metà.

8. La prescrizione è sempre espressamente rinunciabile dall'imputato.

Art. 72 - Amnistia.

1. L'amnistia è un provvedimento generale che estingue l'infrazione e se vi è stata condanna ne fa cessare l'esecuzione. Fa cessare anche le sanzioni accessorie.

2. Competente alla concessione è il C.F.

3. Nel concorso di più infrazioni si applica alle singole infrazioni alle quali è concessa.

4. L'estinzione dell'infrazione per effetto dell'amnistia è limitata a quelle commesse a tutto il giorno precedente la data del provvedimento, salvo che questo stabilisca una data diversa.

5. L'amnistia può essere sottoposta a condizioni o ad obblighi e non si applica ai recidivi salvo che il provvedimento disponga diversamente.

B) Estinzione della sanzione

Art. 73 - Indulto.

1. L'indulto è un provvedimento generale.

2. Condone in tutto o in parte la sanzione irrogata o la commuta in altra più lieve. Non estingue le sanzioni accessorie, salvo che il provvedimento disponga diversamente.

3. Competente alla concessione è il C.F.

4. Nel concorso di più infrazioni si applica una sola volta, dopo aver cumulato le sanzioni.

5. La sua efficacia è limitata alle infrazioni commesse a tutto il giorno precedente la data del provvedimento, salvo che questo stabilisca una data diversa.

6. L'indulto può essere sottoposto a condizioni o ad obblighi e non si applica ai recidivi salvo che il provvedimento disponga diversamente.

Art. 74 - Grazia.

1. La grazia è un provvedimento particolare che va a beneficio soltanto di un determinato soggetto e presuppone una decisione irrevocabile di condanna.

2. Condone in tutto o in parte la sanzione irrogata o la commuta in altra più lieve. Non estingue le sanzioni accessorie, salvo che il provvedimento disponga diversamente.

3. Competente alla concessione è il Presidente Federale.

4. Per la concessione della grazia deve comunque risultare scontata almeno la metà della sanzione irrogata.

5. Nei casi di radiazione il provvedimento di grazia non può essere concesso se non siano decorsi almeno cinque anni dalla adozione della sanzione definitiva.

6. Il provvedimento può essere adottato solo su domanda scritta dell'interessato inviata per raccomandata A.R. ed indirizzata al Presidente Federale.

Art. 75 - Procedimento relativo alla grazia.

1. La domanda di grazia è diretta al Presidente Federale e deve essere portata a conoscenza del Segretario Federale.

2. La deliberazione sulla grazia è pubblicata nel comunicato ufficiale dell'organo giudicante che ha inflitto la sanzione.

TITOLO VII - DELLE IMPUGNAZIONI IN GENERALE

Art. 76 - Possibilità di impugnazione od opposizione

1. Contro qualsiasi provvedimento o delibera del Giudice Unico, può essere proposta impugnazione, da parte di chi vi abbia interesse compreso il Procuratore Federale, all'Organo competente secondo le disposizioni previste nel presente Titolo.

2. Contro il referto arbitrale può essere proposta opposizione di fronte al Giudice Unico.

Art. 77 - Distinzione delle impugnazioni con riferimento all'oggetto.

1. Le impugnazioni consentite nell'ordinamento della F.Cr.I. si distinguono in:
 - a) impugnazioni tecniche;
 - b) impugnazioni in materia disciplinare;
2. Le impugnazioni tecniche riguardano lo svolgimento o l'esito di una gara e possono riferirsi esclusivamente a:
 - a) irregolarità del campo di gioco;
 - b) posizione irregolare in gara di atleta o allenatore o dirigente accompagnatore;
 - c) qualsiasi altra violazione al regolamento specificamente adottato per ogni campionato e avvenuta in occasione della gara;
 - d) incidenti avvenuti in occasione di gara.
3. Le impugnazioni in materia disciplinare riguardano tutti i provvedimenti disciplinari adottati dagli organi giudicanti a norma del Regolamento di Disciplina.

Art. 78 - Distinzione delle impugnazioni con riferimento al grado ed alle procedure: reclami, ricorsi ed appelli.

1. I mezzi di impugnazione e di opposizione si distinguono in:
 - a) reclami;
 - b) ricorsi;
 - c) appelli.
- a) Il reclamo è un atto di opposizione al referto arbitrale nella parte in cui quest'ultimo afferma od omette un fatto contestato, sia di natura tecnica che disciplinare;
- b) Il ricorso è un'impugnazione diretta contro un provvedimento di natura tecnica (di cui all'art. 77 comma 2) emesso dal Giudice Unico;
- c) L'appello è un gravame contro un provvedimento disciplinare (di cui all'art. 77 comma 3) emesso dal Giudice Unico.
2. Le procedure di impugnazione si distinguono in:
 - a) ordinarie;
 - b) d'urgenza.
- a) Sono ordinarie, quando l'impugnazione viene presentata con le modalità di cui all'art. 92 del presente Regolamento e nel termine perentorio di cui all'art. 87 del medesimo;
- b) Sono d'urgenza, qualora nell'istanza presentata sia motivata tale necessità e sostenuta dal pagamento della tassa opportunamente fissata dal C.F. Ove l'istanza d'urgenza venga tempestivamente ritirata il giudizio si intende trasformato da urgente in ordinario.
3. In caso di accoglimento dell'istanza le tasse di reclamo o di ricorso vengono restituite.

Art. 79 - Soggetti interessati e legittimati.

1. Può proporre impugnativa od opposizione esclusivamente secondo le disposizioni di cui al presente Regolamento, chi vi abbia interesse diretto con riferimento al provvedimento impugnato e alla questione dedotta;
2. Le A.S.A. sono legittimate a proporre impugnazioni od opposizioni per fatti o contro provvedimenti che le riguardino direttamente nonché contro provvedimenti disciplinari che interessano direttamente i loro tesserati, i quali, pertanto, non hanno diritto di impugnativa personale salvo le eccezioni di cui appresso.
3. Hanno diritto di impugnazione personale i dirigenti federali, i dirigenti delle A.S.A. e gli Ufficiali di Gara.
4. Gli atleti e gli allenatori possono sempre proporre impugnazione personale contro i provvedimenti di squalifica a tempo e di ritiro della tessera federale anche ove sia proposta impugnazione da parte della A.S.A. di appartenenza.
5. Per i casi di illecito sportivo, sono tutelati anche gli interessi indiretti, come quello ad un migliore piazzamento in classifica, e, pertanto, il giudizio può essere introdotto, o può parteciparvi, anche da un soggetto terzo (A.S.A.).
6. E' ammessa, a spese del soggetto interessato, la difesa tecnica e, purché siano assicurate le condizioni, di una difesa libera ed effettiva, la difesa personale.
7. Sui termini specifici di tutti i procedimenti dispone l'art. 81 del presente Regolamento.

Art. 80 - Organi di giustizia federale.

1. Sono organi di giustizia federale, secondo quanto indicato dallo Statuto, agli artt. 25, 26 e 27, che ne descrivono le rispettive competenze:
 - a) il Procuratore Federale;
 - b) il Giudice Unico;
 - c) la Commissione d'Appello.

Art. 81 - Termini ordinari.

1. I mezzi di impugnazione e di opposizione, salvo particolari disposizioni, devono essere proposti, a pena di irricevibilità entro i seguenti termini:
 - a) reclami: entro le quarantotto ore successive all'effettuazione della gara cui si riferiscono, fermo restando che il preannuncio di reclamo e la relativa tassa devono essere presentati agli Ufficiali di Gara al termine dell'incontro secondo la procedura indicata agli artt. 89 e 90;
 - b) ricorsi: entro le quarantotto ore successive al ricevimento del dispositivo di condanna emesso dal Giudice Unico con il provvedimento di omologazione delle gare;
 - c) appelli: entro sette giorni da quello in cui è pervenuta alla A.S.A. o alla persona legittimata la comunicazione del provvedimento;
2. Nel computo del termine non si comprende il giorno in cui ne è iniziata la decorrenza e si computa invece il giorno finale;
3. Il termine che scade in giorno festivo è prorogato di diritto al successivo giorno non festivo.

Art. 82 - Tasse di impugnazione od opposizione.

1. Il C.F. determina annualmente l'ammontare della tassa dovuta per ciascun mezzo di impugnazione od opposizione;
2. La tassa prescritta deve essere allegata all'impugnazione od opposizione presentata, con eventuale incameramento di somme insolute per i soggetti inadempienti;
3. In caso di accoglimento anche parziale dell'impugnazione o dell'opposizione, la tassa è restituita. In caso di rigetto o dichiarazione di inammissibilità o irricevibilità dell'impugnativa, la tassa viene incamerata.

Art. 83 - Intervento dei contro – interessati aventi potere d'impugnazione od opposizione

1. Il diretto contro - interessato, intendendosi per tale la A.S.A. o la persona che la previsione normativa espressamente considera tra gli aventi potere di impugnazione od opposizione in relazione all'oggetto, entro tre giorni dalla data di ricevimento della copia dell'impugnazione, può far pervenire all'organo decidente le proprie deduzioni.

Art. 84 - Rinuncia all'impugnazione.

1. Chi ha proposto impugnazione od opposizione può rinunciarvi con dichiarazione diretta, prima che intervenga la decisione, all'organo competente, il quale prendendone atto, dichiara il non luogo a procedere per rinuncia e dispone la restituzione della tassa, dedotte le eventuali spese di istruzione.

Art. 85 - Riunione di impugnazioni.

1. Quando, nei casi in cui sussista una pluralità di interessati, siano proposte più impugnazioni od opposizioni contro lo stesso atto o comunque la pronuncia sull'una implichi pronuncia su altre, l'organo competente ne dispone la riunione emettendo un'unica decisione.
2. La riunione può essere applicata anche nei procedimenti di primo grado per ragioni di connessione.

Art. 86 - Trattazione e decisione delle impugnazioni.

1. I mezzi di impugnazione e di opposizione validamente proposti sono presi in esame dagli organi competenti e decisi con provvedimenti succintamente motivati, fermo restando il previo compimento di atti istruttori.
2. Sono dichiarati inammissibili i mezzi di impugnazione e di opposizione proposti ad organo incompetente, quelli proposti avverso provvedimenti o decisioni inoppugnabili, quelli proposti da persona o A.S.A. che non sia parte interessata.
3. Sono dichiarati irricevibili quelli presentati dopo la scadenza del termine stabilito, quelli non accompagnati dalla prescritta tassa o con tassa insufficiente o comunque proposti senza l'osservanza totale delle formalità di cui agli artt. 81 e 91 del presente Regolamento o delle altre previste da norme particolari.

TITOLO VIII - DELLE IMPUGNAZIONI TECNICHE**Art. 87 - A.S.A. interessate e mezzi di impugnazione o di opposizione.**

1. La facoltà di impugnazione e di opposizione competono esclusivamente alle due A.S.A. che hanno sostenuto o che dovevano sostenere la gara cui il rilievo tecnico si riferisce, sempre che sussista un interesse concreto e attuale all'impugnazione con riferimento al provvedimento richiesto.
2. Vengono inoltre tutelati anche gli interessi indiretti, laddove ravvisabili, estendendo la facoltà d'impugnazione anche a un soggetto terzo, così come precedentemente indicato all'art. 79.

Art. 88 - Ripartizione delle competenze in ordine alle impugnazioni od opposizioni.

1. La competenza in merito alle impugnazioni e opposizioni è ripartita come segue:

- a) reclami - il Giudice Unico è competente ai sensi dell'art. 26.3 dello Statuto Federale;
- b) ricorsi - il Procuratore Federale è competente ai sensi dell'art. 25.2 dello Statuto Federale limitatamente a sentenze emesse in primo grado;
- c) appelli - le impugnazioni di secondo grado o appelli rientrano nella competenza della Commissione d'Appello ai sensi dell'art. 27.5 dello Statuto Federale.

Art. 89 - Reclamo per irregolarità del campo di gioco.

1. Le A.S.A. che intendono presentare il reclamo per irregolarità del campo di gioco e delle attrezzature relative, debbono far precedere tale reclamo da specifica riserva sottoscritta dal capitano e presentata agli arbitri prima dell'inizio della gara, ovvero da specifica riserva scritta presentata agli arbitri a fine gara nel caso che le presunte irregolarità siano sopravvenute durante lo svolgimento della stessa.
2. Gli arbitri debbono provvedere, alla presenza dei due capitani, alle constatazioni che si rendano eventualmente necessarie in merito alle riserve presentate prima dell'inizio della gara e durante il suo svolgimento e dare atto sul verbale di gara delle relative conclusioni, nonché degli eventuali provvedimenti adottati.
3. Qualora, dopo la formulazione delle riserve di cui al comma precedenti, la gara abbia avuto ugualmente svolgimento, le A.S.A. interessate possono, entro 30 minuti dal termine dell'incontro, fare preannuncio scritto di reclamo agli arbitri, precisando la natura delle presunte irregolarità, a firma del capitano.
4. Il preannuncio di reclamo si considera non presentato se non è anche, sempre entro il termine suddetto, comunicato alla A.S.A. avversaria.
5. Gli arbitri devono allegare al referto il preannuncio di reclamo, intendendosi esso comunque eseguito nel caso di rifiuto o di assenza della controparte.

Art. 90 - Modalità di presentazione di reclamo avverso alle decisioni arbitrali.

1. Il preannuncio di reclamo contro le decisioni o le omissioni degli arbitri deve essere presentato al termine dell'incontro, prima della compilazione del Referto, nell'apposito modulo prestampato in dotazione alle A.S.A. e compilato in maniera leggibile e completa, sottoscritto dal capitano della A.S.A. che lo presenta.
2. E' fatto obbligo agli arbitri di allegare il preannuncio di reclamo al Referto, costituendo così il primo parte integrante del secondo.
3. L'invio successivo del reclamo in duplice copia al Giudice Unico ed alla Segreteria Federale, dovrà aver luogo entro le quarantotto ore dal preannuncio del ricorso e potrà avvenire esclusivamente via mail o fax (farà fede la data di invio del fax o della mail), unitamente alla copia del versamento, esclusivamente mediante bonifico bancario, della tassa relativa, fissata nella misura di Euro 150,00 (centocinquanta/00). Non sarà consentito in alcun caso l'utilizzo di fondi in giacenza presso la Federazione.
4. Il preannuncio di reclamo o il conseguente reclamo presentati con modalità non conformi a quanto prescritto dai commi che precedono sarà dichiarato irricevibile dal Giudice Unico.

Art. 91 - Reclami per posizione irregolare di atleta, allenatore o accompagnatore.

1. Il reclamo per posizione irregolare di atleta, allenatore o accompagnatore, qualora l'irregolarità sia palese prima dell'inizio dell'incontro, deve essere preannunciato telegraficamente entro le quarantotto ore successive allo svolgimento della gara e trasmesso all'organo competente nel termine e con l'osservanza delle formalità di cui agli artt. 82 e 92 del presente Regolamento.
2. Qualora l'irregolarità si sia palesata durante lo svolgimento dello stesso, va segnalata agli arbitri ed inserita nel preannuncio di reclamo ai sensi di cui al precedente articolo.
3. L'accoglimento del reclamo per posizione irregolare di atleta, allenatore o accompagnatore vale come accertamento di infrazione disciplinare, prevista e punita dal Regolamento di Disciplina.

TITOLO IX - DELLE IMPUGNAZIONI IN MATERIA DISCIPLINARE**Art. 92 - Svolgimento del Giudizio.**

1. Nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione della decisione, hanno facoltà di proporre appello alla Commissione d'Appello le parti del procedimento, anche se contumaci, ed il Procuratore federale.
2. Il gravame non sospende la esecuzione della decisione del Giudice Unico.
3. La sospensione anche parziale dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza impugnata, può tuttavia essere concessa dalla Commissione d'Appello, qualora l'appellante ne abbia fatto richiesta scritta contestualmente all'impugnazione, quando ricorrano gravissimi motivi.
4. Il gravame deve essere motivato a pena di inammissibilità. Il gravame proposto dalle parti deve essere accompagnato dal deposito presso la Segreteria degli Organi di Giustizia della somma stabilita annualmente dal C.F. Tale somma verrà restituita in caso di accoglimento del gravame o verrà incamerata in caso di rigetto.

5. L'atto di impugnazione deve essere indirizzato alla Commissione d'Appello, trasmesso a mezzo lettera raccomandata A.R alla Segreteria degli Organi di Giustizia ed alla controparte.
6. Non appena ricevuta la comunicazione della impugnazione di cui ai commi precedenti, il Presidente della Commissione d'Appello fissa la data dell'udienza nella quale verrà trattata l'impugnazione, dando incarico alla Segreteria degli Organi di Giustizia di dare comunicazione a tutti gli interessati a mezzo lettera raccomandata A.R, telegramma o fax, del giorno, dell'ora e del luogo del dibattimento.
7. La comunicazione dovrà pervenire almeno dieci giorni prima della data in cui è fissata l'udienza.
8. Nel procedimento in esame:
 - 1) non possono proporsi domande o questioni nuove e, se proposte, devono essere rigettate d'ufficio;
 - 2) l'appellante non può produrre nuove prove salvo che dimostri di non aver potuto dedurle nel giudizio di primo grado per causa a lui non imputabile o l'organo d'appello non le ritenga indispensabili ai fini della decisione;
 - 3) non si possono sanare irregolarità procedurali che abbiano reso inammissibile il ricorso di primo grado.
9. E' data facoltà all'appellante di presentare memorie illustrative nel termine di dieci giorni prima dell'udienza.
10. Il procedimento innanzi alla Commissione d'Appello si svolge sugli atti processuali già acquisiti, salvo che non si ritenga di rinnovare, anche parzialmente, il dibattimento.
11. Il Presidente della Commissione d'Appello riferisce sugli atti del procedimento, sui motivi della impugnazione e sulle eventuali contro deduzioni. Il Procuratore Federale ha funzione requirente.
12. Conclusa la trattazione, il Collegio decide sul gravame a maggioranza di voti.
13. Il Presidente legge in udienza il dispositivo della decisione. La lettura del dispositivo equivale a notificazione della sentenza per gli interessati presenti all'udienza.
14. La Commissione d'Appello, se valuta diversamente, in fatto o in diritto, le risultanze del procedimento di prima istanza, riforma in tutto o in parte la decisione impugnata, decidendo nuovamente nel merito, con divieto d'inasprire le sanzioni a carico del reclamante, salvo che l'appello sia stato proposto dal Procuratore Federale.
15. La riforma di un procedimento impugnato non ha effetti retroattivi. Le sanzioni cessano di aver corso dal giorno della decisione. Se già scontate completamente, la decisione medesima avrà effetto ai soli fini della recidiva.
16. Qualora per vizio di forma o per mancanza d'interesse ad impugnare il ricorso risulti inammissibile, la Commissione d'Appello ne dichiara l'inammissibilità con ordinanza che deve essere comunicata agli interessati.
17. Se la Commissione d'Appello rileva motivi di nullità del giudizio di primo grado, rimette gli atti al Giudice Unico per la ripetizione dell'atto nullo.
18. La Commissione d'Appello rinvia al Giudice di primo grado quando la decisione appellata è affetta da nullità assoluta o anche relativamente assoluta se non sanata.
19. E' possibile la correzione o l'integrazione della sentenza impegnata o la rinnovazione del dibattimento direttamente ad opera del Giudice d'Appello in caso d'erronea declaratoria, in primo grado, dell'estinzione dell'infrazione o dell'improcedibilità dell'azione disciplinare e in materia di circostanze aggravanti non contestate all'imputato. Non vi è annullamento della decisione quando trattasi di vizi afferenti ai singoli atti. In tale ipotesi si procede alla loro rinnovazione, se ancora possibile e se necessaria ai fini della decisione di appello. La Commissione d'Appello se rileva che l'appellante è stato contumace in primo grado per causa a lui non imputabile dispone, su richiesta dello stesso appellante, la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale; se lo ritiene assolutamente necessario dispone d'ufficio la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale
20. Le udienze della Commissione d'Appello sono pubbliche.
21. La Commissione d'Appello è assistita nel corso del giudizio da un segretario nominato dal presidente della Commissione, che dovrà provvedere alla stesura del verbale.
22. La decisione della Commissione d'Appello deve, nel termine di trenta giorni, essere redatta per iscritto, contenere una esposizione dei fatti e dei motivi che la hanno determinata e riprodurre il testo del dispositivo letto in udienza. Deve essere sottoscritta a pena di nullità da tutti i membri del Collegio giudicante e depositata entro trenta giorni dalla sua pronuncia presso la Segreteria degli Organi di Giustizia con tutti gli atti relativi.
23. La Segreteria degli Organi di Giustizia provvede a comunicare la decisione della Commissione d'Appello con le stesse modalità e ai medesimi soggetti previsti al precedente comma 6.
24. Il procedimento di secondo grado deve concludersi entro 90 giorni dal deposito dell'atto d'appello.
25. Avverso le decisioni definitive è ammesso ricorso agli Organi di Giustizia Sportiva del CONI, nei casi e termini previsti dallo Statuto del CONI.

26. La Commissione d'Appello è competente in primo grado per le violazioni in materia di doping, secondo quanto stabiliscono le Norme Sportive Antidoping.

TITOLO X - ARBITRATO

Art. 93 - Vincolo di Giustizia.

1. Per quanto concerne il Vincolo di Giustizia si rinvia a quanto stabilito dall'art. 29 dello Statuto Federale.

Art. 94 - Clausola Compromissoria.

1. Per quanto concerne la Clausola Compromissoria si rinvia a quanto stabilito dall'art. 29.2 dello Statuto Federale.

Art. 95 - Collegio arbitrale.

1. Le decisioni delle controversie fra affiliati, aderenti e/o tesserati, che non rientrano nella competenza degli Organi di Giustizia e nella competenza esclusiva del Giudice amministrativo, sono devolute ai sensi dell'art. 30 dello Statuto ad un apposito Collegio Arbitrale. La parte che intende promuovere la procedura arbitrale deve darne comunicazione, a mezzo lettera raccomandata A.R., alla controparte e alla Segreteria federale.
2. La richiesta deve contenere l'oggetto della controversia, le conclusioni che si intendono rassegnare al Collegio Arbitrale e deve contenere sia l'indicazione dell'arbitro prescelto, che deve contestualmente dichiarare di accettare l'incarico, sia l'elezione di domicilio ai fini di eventuali comunicazioni, con l'invito alla controparte a procedere alla designazione di un proprio arbitro entro il termine di venti giorni dalla data di ricevimento della comunicazione stessa.
3. La controparte, nell'atto di designazione del proprio arbitro, che deve parimenti essere comunicato a mezzo raccomandata alla parte proponente, con accettazione contestuale dell'arbitro designato, e alla Segreteria federale, può integrare l'oggetto della controversia e deve formulare le proprie conclusioni.
4. Il Collegio Arbitrale è composto dai due arbitri nominati dalle parti e dal Presidente, designato dagli altri due membri entro dieci giorni dalla ricezione dalla parte proponente della comunicazione sulla designazione del secondo arbitro. In difetto di accordo, il Presidente sarà nominato dal Presidente della Commissione di Appello, che provvederà a nominare d'ufficio gli arbitri delle parti che non avessero provveduto nei termini previsti alla nomina.
5. La parte può farsi assistere da un legale o persona di fiducia, munita di delega. I membri degli Organi di Giustizia non possono fare parte del Collegio Arbitrale.
6. Il Collegio Arbitrale dovrà decidere la controversia con la massima libertà di forma, compiendo tutti gli atti di istruzione ritenuti necessari e dovrà pronunciare il lodo entro sessanta giorni dalla data di nomina formale del Presidente.
7. I poteri ordinatori ed istruttori spettano al Presidente del Collegio che provvede altresì alle convocazioni del Collegio stesso e delle parti, senza obbligo di specifiche formalità, ma nel rispetto del principio del contraddittorio e, in quanto compatibili, delle procedure previste dal regolamento di disciplina.
8. Il Collegio Arbitrale non potrà fondare le proprie decisioni su atti o comportamenti che siano in contrasto con le norme federali.
9. Il Presidente del Collegio Arbitrale fissa la data, il luogo e l'ora della riunione di comparizione, dandone comunicazione agli arbitri, alle parti e ai loro difensori, se nominati, a mezzo lettera raccomandata A.R., telegramma o fax, almeno cinque giorni prima della riunione.
10. Il lodo è valido se sottoscritto da almeno due dei componenti, compreso il Presidente, purché sia dato atto che è stato deliberato alla presenza di tutti, con la espressa menzione che l'altro arbitro non ha voluto o non ha potuto sottoscriverlo. Con il lodo il Collegio decide anche sul carico delle spese di funzionamento.
11. La sostituzione per impedimento, decadenza o dimissioni del Presidente, o di uno o ambedue i componenti, non comporta il rinnovo degli atti di istruzione già compiuti.
12. Le dimissioni pronunciate successivamente all'assunzione del dispositivo non esplicano alcuna efficacia sulla decisione stessa.
13. Il lodo deve essere depositato per l'esecuzione entro dieci giorni dalla sottoscrizione presso la Segreteria della F.Cr.I., che provvederà a comunicarlo tempestivamente alle parti con lettera raccomandata A.R.
14. La parte soccombente è tenuta ad adempiere nel termine stabilito dal lodo o, in mancanza, nei trenta giorni successivi dalla data di comunicazione.
15. In caso di inadempimento di una delle parti, l'altra potrà chiedere l'intervento del Procuratore Federale, il quale, verificata la legittimità delle richieste, aprirà procedimento disciplinare, poiché la ingiustificata mancata esecuzione è considerata infrazione disciplinare.
16. Per quanto non previsto si applicano gli artt. 806 e segg. Del Codice di Procedura Civile.

Art. 96 - Riabilitazione

1. La riabilitazione è un provvedimento che estingue le sanzioni accessorie ed ogni altro effetto della condanna.
2. E' emesso dalla Commissione d'Appello su istanza del condannato, da presentarsi al medesimo organo, in presenza delle seguenti condizioni:
 - 1) che siano decorsi tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia estinta;
 - 2) che in tale periodo il condannato abbia dato prova costante di buona condotta.
3. Nell'istanza devono essere indicati tutti gli elementi dai quali può desumersi la sussistenza delle condizioni di cui al comma precedente. La Commissione d'Appello acquisisce tutta la documentazione necessaria all'accertamento del concorso dei suddetti requisiti.
4. La Commissione d'Appello si pronuncia entro il termine di 60 giorni dal ricevimento dell'istanza. La decisione deve essere depositata entro 15 giorni dalla pronuncia presso la Segreteria federale, che provvede alla trascrizione nel casellario federale. Provvede inoltre, nel termine di 7 giorni, a darne comunicazione all'istante a mezzo raccomandata A.R.
5. Se la richiesta è respinta per difetto del requisito della buona condotta, essa non può essere riproposta prima che siano decorsi due anni dalla data del provvedimento di rigetto.
6. La sentenza di riabilitazione è revocata di diritto se il soggetto riabilitato commette entro sette anni una infrazione per la quale venga comminata la sospensione per un tempo non inferiore a due anni o la radiazione o nella ipotesi in cui venga condannato per l'uso di sostanze o di metodi dopanti. Decide sulla revoca la Commissione d'Appello su ricorso del Procuratore Federale, comunicato all'interessato, qualora essa non sia stata disposta dal giudice che commina la nuova condanna.

Art. 97 - Ricusazione ed astensione.

1. Ciascun componente degli organi di giustizia può essere ricusato dalle parti nei seguenti casi:
 - a) se ha interesse alla questione sottoposta alla sua cognizione;
 - b) se il difensore di una delle parti o, comunque, una delle parti è prossimo congiunto di lui o del coniuge;
 - c) se ha grave inimicizia o motivi di dissidio con le parti della questione sottoposta alla sua cognizione;
 - d) se ha dato consigli o manifestato pareri sull'oggetto della controversia, prima della instaurazione del giudizio;
 - e) se alcuno dei prossimi congiunti di lui o del coniuge è offeso o danneggiato dalla infrazione;
 - f) se nell'esercizio delle funzioni e prima che sia stata pronunciata la sentenza, egli ha manifestato indebitamente il suo convincimento sui fatti oggetto della imputazione;
 - g) se un suo parente prossimo o del coniuge svolge o ha svolto funzioni di Procuratore federale.
2. Ciascun componente degli organi di giustizia è tenuto ad astenersi nei casi di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), e) e g). Ha inoltre l'obbligo di astenersi in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.
3. Il ricorso per la ricusazione, contenente i motivi specifici ed i mezzi di prova, deve essere proposto entro 5 giorni da quando l'interessato o il Procuratore viene a conoscenza dell'organo giudicante. Qualora la causa di ricusazione sia sorta o sia divenuta nota dopo la scadenza del termine predetto, il ricorso può essere inoltrato fino al giorno prima di quello fissato per la decisione.
4. Sulla ricusazione del Giudice Unico decide la Commissione d'Appello. Sulla ricusazione di un membro della Commissione decide la Commissione stessa, con astensione del membro ricusato.
5. Qualora la domanda di ricusazione riguardi l'intero collegio, deciderà una commissione di tre membri, appositamente nominata dal C.F.
6. Se la domanda viene accolta, tale ultimo collegio nominerà anche i giudici di merito.
7. Nel caso in cui la dichiarazione di astensione o la ricusazione è accolta, il Giudice non potrà compiere alcun atto. Il provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione o di ricusazione dichiara se ed in quale parte gli atti compiuti dal giudice astenutosi o ricusato conservano efficacia.
8. Il ricorso per la ricusazione si considera non proposto quando il giudice, prima della pronuncia, dichiara di astenersi.
9. Il ricorso per la ricusazione dovrà essere accompagnato dalla tassa il cui importo è determinato annualmente dal C.F.
10. Non è ammessa la ricusazione dei giudici chiamati a decidere sulla ricusazione. Il Procuratore federale non può essere ricusato per alcun motivo, ma ha l'obbligo di astenersi quando esistano gravi ragioni di convenienza.

Art. 98 - Revisione del Giudizio.

1. Le decisioni definitive degli Organi di Giustizia possono essere impugnate per revisione.
2. Le sentenze impugnabili per revisione sono soltanto quelle di condanna divenute irrevocabili per qualunque causa (per esaurimento dei mezzi di impugnazione o per scadenza dei termini della stessa).

3. Si può proporre la revisione:
 - a) in caso di inconciliabilità dei fatti posti a fondamento della decisione con quelli di altra decisione irrevocabile;
 - b) in caso di sopravvenienza di prove nuove e decisive d'innocenza;
 - c) in caso di acclarata falsità in atti o in giudizio.
4. La revisione non è ammissibile per conseguire risultati minori, quali la esclusione di aggravanti o la modifica, qualitativa o quantitativa della pena. E' esperibile infine senza limiti di tempo.
5. La domanda, proposta personalmente o a mezzo procuratore speciale dal condannato o dal Procuratore federale, deve contenere l'indicazione specifica delle ragioni e delle prove che la giustificano e deve essere presentata unitamente ad eventuali atti e documenti presso la Commissione d'Appello. Deve essere inoltre allegata la ricevuta dell'avvenuto pagamento della tassa nella misura determinata dal C.F. Quando la richiesta è proposta fuori dai casi previsti ovvero risulti manifestamente infondata, l'organo ne dichiara l'inammissibilità.
6. Lo stesso organo può in qualsiasi momento disporre con ordinanza la sospensione dell'esecuzione della sanzione.
7. In caso di accoglimento della richiesta di revisione l'organo suddetto revoca la sentenza di condanna e pronuncia il proscioglimento con provvedimento non impugnabile.
8. Si pronuncia con provvedimento non impugnabile anche nell'ipotesi di rigetto della richiesta di revisione.
9. Gli elementi in base ai quali si chiede la revisione devono, a pena di inammissibilità della domanda, essere tali da dimostrare, se accertati, che il condannato deve essere prosciolto sulla base di sentenza di non doversi procedere, o di sentenza di assoluzione.

Art. 99 - Casellario Federale.

1. All'uopo e per quanto fin'ora disposto viene istituito il Casellario Federale, ove annotare i procedimenti in corso e le decisioni passate in giudicato.
2. Esso ha sede presso la Segreteria Generale della F.Cr.I. e il Segretario della Federazione è tenuto al Suo aggiornamento e alla relativa custodia.

Art. 100 - Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all'approvazione da parte della Giunta Nazionale del C.O.N.I.